

## Misure derogatorie all'operatività degli adempimenti a carico dei CPI, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

### Rilievi delle Regioni e PA

Roma, 11 marzo 2020

Le Regioni, riunite in IX Commissione, evidenziano alcuni ambiti prioritari di attenzione su cui occorre richiamare l'attenzione delle amministrazioni centrali affinché, in un frangente così delicato, l'impegno comune per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 sia accompagnato da alcune misure tese a circoscrivere e chiarire l'ambito di attività dei CPI, in ottemperanza alle nuove disposizioni restrittive introdotte dal DPCM 09 marzo 2020, nonché a concentrare gli sforzi delle amministrazioni regionali tesi al contrasto delle conseguenze economiche derivanti dalla crisi occupazionale ed al sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese coinvolte.

In particolare, alla luce di quanto disposto nel citato DPCM - che, nel sospendere ogni attività a carattere educativo, didattico e formativo in presenza, ordina che *“Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”* - le Regioni ritengono urgente e necessaria l'adozione, da parte del Ministero del Lavoro, di un apposito **provvedimento a carattere straordinario** che - per tutta la durata delle citate disposizioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **sancisca una serie di misure derogatorie tese a diluire nel tempo ovvero a sospendere in via eccezionale gli adempimenti a carico dei servizi per l'impiego, connessi alla normativa in materia di servizi per il lavoro e di reddito di cittadinanza**. Nello specifico, si richiede per tutta la durata delle misure di contenimento epidemiologico disposte dal DPCM (compresa l'eventuale proroga delle stesse):

- la previsione di un termine di ulteriori 60 giorni aggiuntivi ai 68 giorni attualmente previsti per le persone che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro e in possesso dei requisiti per la domanda di Naspi e di Discoll;
- la sospensione dei termini per la presentazione e la convocazione per la stipula del patto di servizio presso i CPI dei richiedenti NASPI di cui all'art. 20 del D. Lgs. 150/2015 e all'art. 4 del DM 4/2018;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego, ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5 e 5 bis del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
- la sospensione di tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della Legge 68/99;
- la sospensione di eventuali procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 della Legge 56/87;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;

- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
- la sospensione delle operazioni di assegnazione e rilascio dell'Assegno di ricollocazione di cui all'art. 9 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 e dell'ADR-CIGS.

Inoltre, sempre in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 10 marzo 2020, le Regioni stabiliscono concordemente di **sospendere lo svolgimento dei tirocini extracurricolari**, che rappresentano una delle forme più diffuse ed efficaci di politica attiva del lavoro.

Tuttavia, laddove le specificità del soggetto ospitante - sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo e, quindi delle attività oggetto del tirocinio stesso - consentano **una modalità di svolgimento dello stesso mediante forme alternative alla presenza in azienda**, le Regioni concordano sulla possibilità di valorizzare la sperimentazione di tali modalità. I sistemi che saranno utilizzati in tali casi dovranno ad ogni modo garantire: autenticazione dell'utente; tracciamento delle attività; modalità di formazione a distanza e di tutoraggio che replichino, per quanto più possibile, la formazione on the job.